



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA

1
Prot. 8411
26.9.2014

Settore Contenzioso Amministrativo - Contabile

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Pec: castiglioneconsentino@postecert.it

Prot. 0005890- 25/09/2017-SG_CAL-T24-P

Oggetto: giudizio n. 20879 nei confronti dell'agente contabile
eonomo del Comune di CASTIGLIONE COSENTINO esercizio finanziario 2010 -

La sentenza n. 233/2017, che si acclude in copia informatica con attestazione di
conformità, deve essere notificata a:

AGENTE CONTABILE

ECONOMO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

C/O COMUNE PIAZZA VITTORIO VENETO 16

CASTIGLIONE COSENTINO

Si prega, pertanto, di voler disporre l'esecuzione di tale notificazione e di restituire a
questa Segreteria la copia corredata della relativa relazione di notifica da parte di
codesta Amministrazione .

La relazione di notifica dovrà essere completa della spesa sostenuta, la quale dovrà essere
fatturata e rendicontata separatamente rispetto alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

Dot.ssa Stefania Vasapollo





CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA

Settore Contenzioso Amministrativo - Contabile

AGENTE CONTABILE GARGANO CONCETTA
ECONOMO DEL COMUNE DI
CASTIGLIONE COSENTINO

Prot. 000 5890- _25/09/2017-SG_CAL-T24-P

Oggetto: giudizio n. 20879 nei confronti dell'agente contabile

Economo del Comune di CASTIGLIONE COSENTINO esercizio finanziario 2010

Si trasmette la sentenza n. 233 /2017, che si acclude in copia informatica con attestazione di conformità, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria sul giudizio indicato in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Stefania Vasapollo





REPUBBLICA ITALIANA 233/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Domenico Guzzi Giudice relatore

Ida Contino Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 233/2017

nel giudizio di conto iscritto al numero 20879 del registro di Segreteria, nei confronti dell'agente contabile

economista del Comune di Castiglione Cosentino - esercizio finanziario 2010 - non costituita.

Visti gli artt. 27 e segg. del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, 45 e segg. del R.D. 12 luglio 1934.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 giugno 2017 il Consigliere relatore, dott. Domenico Guzzi e il Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Marilisa Beltrame.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

Ritenuto in

FATTO

Il Magistrato preposto ai conti del Comune di Castiglione Cosentino, con la relazione n. 89/2016 del 25 febbraio 2016 in atti, ha chiesto

l'instaurazione del giudizio di conto nei confronti del contabile in epigrafe.

Nella relazione fa presente che Il conto giudiziale è stato depositato presso la segreteria della Sezione in data 8/8/2014 a seguito di giudizio per resa di conto, è stato compilato utilizzando il modello 23 previsto dal D.P.R. n. 194 del 1996, risulta firmato dall'agente contabile e munito del visto di regolarità apposto dal sindaco; al riguardo, il Magistrato relatore evidenzia che l'economista è anche responsabile del servizio finanziario dell'ente, come, appunto, si evince dalle determinazioni di approvazione dei rendiconti periodici.

L'esame del conto è stato svolto previa verifica delle anticipazioni, delle spese effettuate durante l'esercizio, della rendicontazione periodica e della restituzione dell'anticipazione a fine esercizio.

E' stato necessario l'espletamento di attività istruttoria volta all'acquisizione di ulteriore documentazione amministrativa, contabile e fiscale; in dettaglio l'ente ha dato seguito alla richiesta istruttoria n. 4624 del 3/2/2015 dalla quale sono emerse irregolarità attinenti alla mancata registrazione di cassa di una serie di spese per le quali era invece presente in atti la relativa documentazione fiscale, nonché irregolarità riguardanti la tipologia delle spese in confronto con la disciplina del servizio prevista dall'apposito regolamento.

A questo riguardo, nella relazione non sono state ritenute ammissibili al discharge le seguenti spese:

- 1° trimestre, operazione di spesa n. 27 del rendiconto - € 228,00 *piatti e tegame*

manifestazione frittole;

- 1° trimestre, operazione di spesa n. 33 del rendiconto - € 53,00 *salsiccia manifestazione*

frittole;

- 1° trimestre, operazione di spesa n. 44 del rendiconto - € 100,00 *contributo sociale Miceli*

Massimo;

- 1° trimestre, operazione di spesa n. 71 del rendiconto - € 150,00 *contributo per pagamento*

bolletta Zarelli Ida;

- 1° trimestre, operazione di spesa n. 76 del rendiconto - € 150,00 *contributo per sostegno*

nucleo familiare luele Eleonora;

- 1° trimestre, operazione di spesa n. 78 del rendiconto - € 25,00 *addobbi floreali per*

manifestazione;

- 1° trimestre, operazione di spesa n. 84 del rendiconto - € 150,00 *contributo per pagamento*

bolletta enel Piera Castiglia;


- 1° trimestre, operazione di spesa n. 94 del rendiconto - € 55,00 *fiori per convegno;*

- 1° trimestre, operazione di spesa n. 95 del rendiconto - € 13,00 *varie per convegno;*

- 2° trimestre, operazione di spesa n. 1 del rendiconto - € 50,00 *camera e prima colazione*


Presidente regionale WWF per festa di primavera;

- 2° trimestre, operazione di spesa n. 8 del rendiconto - € 60,00 *manifesti per lutto;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 15 del rendiconto - € 69,00 *omaggio floreale a consigliera comunale;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 26 del rendiconto - € 110,00 *addobbi floreali per manifestazione;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 30 del rendiconto - € 43,00 *fiori per festa Santo Patrono;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 31 del rendiconto - € 80,00 *acquisto cellulare aziendale;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 32 del rendiconto - € 86,70 *violazione codice della strada dipendente con autovettura di servizio;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 37 del rendiconto - € 24,00 *targa per pensionamento;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 42 del rendiconto - € 36,40 *piatti, bicchieri, forchette, tovaglioli e acqua per manifestazione;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 44 del rendiconto - € 140,00 *manifesti per lutto;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 60 del rendiconto - € 50,00 *contributo per sostegno*



personale Leone Fernando;

- 2° trimestre, operazione di spesa n. 65 del rendiconto - € 100,00 *pasto Patto nuvole pesanti;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 66 del rendiconto - € 19,75 *varie Patto nuvole pesanti;*
- 2° trimestre, operazione di spesa n. 67 del rendiconto - € 6,00 *varie Patto nuvole pesanti;*
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 11 del rendiconto - € 222,00 *programma e locandina manifestazione;*
- 3° trimestre, operazioni di spesa n. 13 e n. 42 del rendiconto - € 54,37 *materiale vario manifestazione, sono la stessa spesa scaricata due volte;*
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 16 del rendiconto - € 120,00 *mantesine;*
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 21 del rendiconto - € 72,00 *fiori nascita figlio consigliera comunale;*
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 27 del rendiconto - € 52,10 *violazione codice della strada dipendente con autovettura di servizio;*
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 31 del rendiconto - € 70,00 *cerimonia di intitolazione targa in pietra;*



- 3° trimestre, operazione di spesa n. 32 del rendiconto - € 2,40 *drappo per targa*;
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 38 del rendiconto - € 134,22 *materiale vario per manifestazione*;
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 39 del rendiconto - € 20,75 *materiale vario per manifestazione*;
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 40 del rendiconto - € 200,00 *rimborso spese per collaborazione manifestazione*;
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 41 del rendiconto - € 26,20 *materiale vario per manifestazione*;
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 44 del rendiconto - € 31,00 *materiale vario per manifestazione*;
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 56 del rendiconto - € 100,00 *contributo per sostentamento Leone Assunta*;
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 66 del rendiconto - € 50,00 *contributo*;
- 3° trimestre, operazione di spesa n. 71 del rendiconto - € 201,60 e n. 72 del rendiconto - € 50,00 *bandierine Italia e crisantemi festa del 4*



novembre;

- 3° trimestre, operazione di spesa n. 74 del rendiconto - € 150,00 *castagne manifestazione*

San Martino;

- 4° trimestre, operazione di spesa n. 1 del rendiconto - € 100,00 *manifestazione Estate di*

San Martino 2010;

- 4° trimestre, operazione di spesa n. 21 del rendiconto - € 100,00 *contributo per sostegno*

personale Librandi Salvatore;

- 4° trimestre, operazione di spesa n. 22 del rendiconto - € 80,00 *rimborso occhiali;*

- 4° trimestre, operazione di spesa n. 30 del rendiconto - € 23,80 *panettoni e spumante*

scambio auguri;

- 4° trimestre, operazione di spesa n. 33 del rendiconto - € 139,92 *n. 20 coppie aglio/cipolla;*

- 4° trimestre, operazione di spesa n. 41 del rendiconto - € 95,58 *panettoni e spumante*

scambio auguri.

In udienza, il Pubblico Ministero si è riportato ai profili di irregolarità evidenziati nella relazione di rimessione e ne ha chiesto la conferma.

DIRITTO

I. Vertendo in materia di giudizio di conto, il Collegio ritiene opportuno, prima di esaminare il merito della causa, formulare alcune brevi

considerazioni di carattere generale.

A tal proposito, richiamando la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentenze n. 533 e n. 552 del 7 novembre 2011) e facendo applicazione dei principi disciplinanti la categoria giuridica dei cosiddetti conti giudiziali, occorre ricordare che qualunque agente contabile, sia esso interno, che esterno all'ente per il quale agisce, ha l'obbligo di rendicontare il proprio operato e deve farlo con la presentazione del conto onde consentire, mediante la sua "necessaria" costituzione in giudizio, la verifica della gestione riguardo alle modalità, ai limiti e alla natura delle spese assunte.

II. Nel merito, riguardo alla documentazione fiscale e/o amministrativo-contabile discordante con i rispettivi importi indicati nel registro di cassa, l'economo ha dichiarato nel corso dell'istruttoria, che si tratta di "*mero errore materiale di trascrizione*".

Il Collegio, pur volendo dare credito a siffatta giustificazione, non può però esimersi dal ravvisare che alcune spese rimangono senza giustificazione documentale.

Ciò vale per le seguenti uscite:

- 1° trimestre, operazione di spesa n. 98 del rendiconto, la causale della spesa è "*spese n. 2 c/c*" quindi l'economo avrebbe dovuto registrare la spesa postale di € 2,20 per i due bollettini di ccp, invece è stata iscritta come spesa economale l'importo dell'intero versamento pari ad € 90,84 corrispondente alla somma dei diritti di segreteria

riscossi che l'economista versa sul ccp intestato all'ente;

- 2° trimestre, operazione di spesa n. 55 del rendiconto, la causale della spesa è "revisione scuolabus n. 8 versamenti +spese postali" per € 374,40. A giustificazione di tale spesa vengono inviate in copia le ricevute di versamento. Dall'esame delle stesse risulta che alcune di esse sono state prodotte in doppia e triplice copia, in conclusione le ricevute di versamento sono 5 e non 8 e l'importo della spesa economica ammonta ad € 234,00 e non € 374,40.

II.a Quanto alle spese contrarie alla tipologia ammissibile a norma di regolamento, elencate nella narrativa del presente atto e, perciò, in questa sede integralmente richiamate, nel corso dell'istruttoria l'agente contabile ha dedotto a propria difesa che si trattava di uscite caratterizzate da urgenza e, in quanto tali, esse richiedevano il pagamento immediato ed in contanti; assume altresì che tali spese erano state effettuate su richiesta dell'amministrazione.

A sostegno della sua posizione, il contabile ha prodotto due dichiarazioni, a firma dell'assessore e del sindaco p.t., che confermano il suo assunto difensivo e cioè che erano stati loro ad aver disposto le spese in questione. Stando così le cose, pur a fronte dell'evidente irregolarità che le caratterizza siccome sostenute nella palese inosservanza della tipologia prevista per le spese ammissibili,

esaminata, tuttavia, la finalità di ogni singolo pagamento, il Collegio ritiene di poter preliminarmente escludere dall'addebito quello di euro 500,00 effettuato nel 2° trimestre per il "noleggio di un autocompattatore", nonché quello di euro 300,00 sostenuto nel 4[^] trimestre per "locandine e brochure manifestazioni di Natale", mentre per tutte le altre spese sopra elencate i rilievi del Magistrato relatore meritano di essere condivisi a fronte della condotta chiaramente negligente assunta dal contabile.

Costui, infatti, nonostante la contraria disciplina regolamentare, ha senza dubbio consentito che il servizio a lui intestato fosse utilizzato quale strumento di pronta cassa anche quando ciò non poteva avvenire, così che fosse in concreto eluso l'ordinario procedimento di spesa articolato nelle note fasi dell'impegno contabile e della successiva liquidazione per le somme all'uopo prenotate in favore del creditore avente diritto.

Tuttavia, in linea con la giurisprudenza di questa Corte dei conti (Sezione Piemonte sent. n. 94/2009 del 23 aprile 2009), ritiene il Collegio di poter nella fattispecie ravvisare i presupposti per fare ampio ricorso, in via di equità, al potere di riduzione dell'addebito, ponendo le suindicate spese a carico dell'eonomo nella sola misura del 50 per cento, anziché per l'intero.

Ritiene, infatti, la Sezione di poter dare rilievo – a favore del contabile – sia al fatto che le richieste di rimborso venivano avanzate direttamente dai vertici dell'amministrazione comunale, così come risulta dalla documentazione agli atti e di cui sopra s'è dato conto, sia

alla circostanza che dalle spese irregolarmente assunte l'economista non ha tratto alcun personale vantaggio.

In conclusione a fronte di una spesa non scaricabile, complessivamente pari ad euro 3,894,79, l'addebito da porre a carico della sig.ra _____ va quantificato in euro 1.947,40

P. Q. M

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,

DICHIARA IRREGOLARE

la gestione contabile in epigrafe e, per l'effetto non l'ammette a scarico.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

CONDANNA

La sig.ra _____ al pagamento di **euro 1.947,40** in favore del **Comune di Castiglione Cosentino**.

Tale importo dovrà inoltre essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla data degli esborsi e fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione si liquidano in euro*202,96**duecentodue/96*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, il 13 giugno 2017

IL GIUDICE ESTENSORE

f.to **Domenico Guzzi**

IL PRESIDENTE

f.to **Rita Loreto**

Depositata in segreteria il 14/09/2017

Il Funzionario

f.to **Dott.ssa Stefania Vasapollo**



CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE CALABRIA



Copia conforme all'originale esistente presso quest'ufficio composta di n°12 pagine, che si rilascia ad **USO NOTIFICA**.

Giudizio N° 20879

Giudizi speciali.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22 "copie informatiche di documenti analogici", che la presente copia digitale è tratta dall'originale cartaceo conservato nel fascicolo d'ufficio della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Catanzaro 25/09/2017

VASAPOLLO STEFANIA
CORTE DEI CONTI/80218670588
25.09.2017 14:11:51 CEST



Corte dei Conti

